

## **REGOLAMENTO INTERNO DEL CONFIDI ROMAGNA E FERRARA**

### **ART. 1 - DEFINIZIONE DELLE OPERAZIONI -**

Si definiscono **operazioni ordinarie** l'apertura di credito in c/c, lo sconto e l'accreditamento al s.b.f., l'anticipo su fatture, l'anticipo import/export e, più genericamente, tutte le operazioni rientranti nel credito ordinario di esercizio.

Si definiscono **operazioni straordinarie** le operazioni relative a particolari contingenze aziendali, ricorrenti genericamente una volta all'anno, in coincidenza delle principali scadenze fiscali e contributive quali: tredicesima e quattordicesima mensilità, anticipo del credito I.V.A., pagamento del premio I.N.A.I.L., acconto e saldo imposte, versamenti alla cassa edile, etc.

Si definiscono **operazioni speciali** tutte le operazioni di finanziamento finalizzate a:

1. gli investimenti produttivi,
2. le scorte,
3. il consolidamento del debito a breve,
4. la ricapitalizzazione aziendale.

Sulle operazioni speciali può essere concesso un contributo in c/capitale o c/interessi da parte degli Enti pubblici sostenitori del CONFIDI ROMAGNA E FERRARA, nella misura, nei limiti e nelle modalità indicate da questi ultimi in appositi accordi o regolamenti.

Rientrano nella categoria delle operazioni speciali anche le operazioni di finanza innovativa quali cambiali finanziarie e prestiti partecipativi oltrechè tutti i nuovi prodotti e opportunità offerte dal mercato creditizio.

### **ART. 2 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO -**

La domanda di finanziamento va presentata sull'apposita modulistica del CONFIDI ROMAGNA E FERRARA, corredata di norma dalla seguente documentazione:

- a) bilanci degli ultimi tre esercizi completi della nota integrativa e delle relazioni accompagnatorie, unitamente a una situazione provvisoria dell'esercizio in corso aggiornata almeno al trimestre antecedente la data di presentazione della domanda di finanziamento. Nel caso di società di persone e ditte individuali andrà presentata copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi riportati sul "libro inventari";
- b) visura camerale;
- c) fotocopia libro soci.

In base alla tipologia dell'operazione richiesta, dovrà eventualmente essere presentata:

- relazione programmatica degli investimenti;
- copia della documentazione di spesa relativa alle finalità del finanziamento;
- copia di appositi documenti aziendali (es. DM10) o idonee attestazioni.

Il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Tecnico possono inoltre richiedere, caso per caso, ogni altro documento ritenuto utile e/o necessario ai fini di una migliore valutazione della pratica.

### **ART. 3 - LIMITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO -**

Possono presentare domanda di finanziamento le imprese aderenti al CONFIDI ROMAGNA E FERRARA e quelle non ancora socie che abbiano, tuttavia, inoltrato formale domanda di ammissione al Confidi, anteriormente alla valutazione della domanda di finanziamento da parte del Comitato tecnico-esecutivo o del Consiglio di Amministrazione competente.

Nel caso in cui la domanda di finanziamento sia presentata da imprese che non siano ancora socie del CONFIDI ROMAGNA E FERRARA, resta comunque fermo il principio secondo cui l'erogazione del finanziamento da parte della Banca all'impresa richiedente è subordinata all'effettiva ammissione di quest'ultima a socio del CONFIDI ROMAGNA E FERRARA deliberata dal Consiglio di Amministrazione del Confidi.

L'eventuale accoglimento da parte del Comitato Tecnico di richieste di finanziamento presentate da imprese non ancora socie del CONFIDI ROMAGNA E FERRARA ha, quindi, valore di "delibera in sospensiva" fino al momento in cui il Consiglio di Amministrazione del Confidi non esprimerà il proprio formale consenso alle domande di adesione presentate dalle imprese stesse.

### **ART. 4 - RISCHIO MASSIMO -**

Il rischio massimo assumibile dal CONFIDI ROMAGNA E FERRARA nei confronti di ogni singola impresa salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, è, di norma, fissato in **€ 400.000,00#** (quattrocentomila). Qualora l'impresa faccia parte di un gruppo di imprese, come tale individuabile ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, ovvero facenti capo, anche per interposta persona, ad uno stesso soggetto, il rischio, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, è, di norma, fissato in **€500.000,00#** (cinquecentomila).

### **ART. 5 - COMITATI D'AREA -**

Sono istituiti quattro comitati d'area, uno per ciascuna delle province indicate nell'art. 5, comma 5, dello Statuto sociale.

Detti comitati avranno compiti di promozione dell'attività consortile nel territorio di competenza e di esame delle pratiche di concessione delle garanzie alle imprese locali, riferendo successivamente in merito al Consiglio di Amministrazione e al Comitato tecnico-esecutivo.

Ciascun comitato d'area è composto dai tre componenti del Consiglio di Amministrazione espressione della provincia in cui il Comitato opera.

Il Presidente e i Vicepresidenti della Società presiedono il comitato d'area di cui fanno parte. Qualora tra i componenti del Comitato non vi sia il Presidente o un Vicepresidente della Società, il comitato è presieduto dal componente più anziano.

I presidenti convocano i comitati, senza alcuna formalità, quando lo ritengono più opportuno e, in ogni caso, quando ne facciano richiesta gli altri due componenti.

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 28 maggio 2010